



Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante “*Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche*”;

Visto il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 recante “*Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160*”;

Visto l’articolo 6, del medesimo decreto legislativo, recante “*Bando-tipo*”;

Visto, in particolare, il comma 2 del citato articolo 6, ai sensi del quale, per l’uniforme disciplina dei contenuti dei bandi individuati dal comma 1 del medesimo articolo 6, nel rispetto delle pertinenti disposizioni specifiche dettate dal Codice degli incentivi e delle altre disposizioni vigenti in materia di incentivi, i bandi sono redatti in conformità al bando-tipo definito con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy;

Visto, altresì, il comma 3 del medesimo articolo 6, che prevede la facoltà per le amministrazioni responsabili di usufruire di un apposito servizio di elaborazione dei bandi reso progressivamente disponibile nell’ambito del sistema Incentivi Italia ai sensi dell’articolo 3 del Codice degli incentivi;

Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “*Registro nazionale degli aiuti di Stato*”;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*”;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*” e, in particolare, l’articolo 18-ter, che istituisce la piattaforma telematica “*Incentivi.gov.it*”;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 30 settembre 2021, recante i criteri per lo sviluppo e il funzionamento della piattaforma telematica «*Incentivi.gov.it*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2022;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;



DECRETA

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
- a) «*agevolazione*»: il vantaggio economico previsto dal *bando* a valere su risorse pubbliche, avente o meno le caratteristiche di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riconosciuto in una delle forme di cui all'articolo 12 del *Codice degli incentivi*;
 - b) «*amministrazione responsabile*»: il soggetto di natura pubblica cui, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la titolarità dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del *Codice degli incentivi*;
 - c) «*bandi*»: i bandi, gli avvisi o gli altri provvedimenti comunque denominati adottati per l'attivazione degli *incentivi*, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del *Codice degli incentivi*;
 - d) «*bando-tipo*»: i contenuti individuati dall'Allegato I, in conformità ai quali sono redatti i *bandi*, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del *Codice degli incentivi*;
 - e) «*ciclo di vita dell'incentivo*»: l'insieme delle attività svolte per il sostegno pubblico attraverso un dato incentivo, che include le attività di programmazione, progettazione, attuazione, comprensiva dell'attivazione e della gestione, l'informazione e la pubblicità nonché la valutazione anche ex post dell'incentivo;
 - f) «*Codice degli incentivi*» o «*Codice*»: il decreto legislativo n. 184 del 27 novembre 2025, recante “*Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160*”;
 - g) «*incentivi*»: le misure di incentivazione che prevedono *agevolazioni* a favore delle imprese, adottate dalle *amministrazioni responsabili* per il sostegno del sistema economico;
 - h) «*incentivi contributivi*»: gli *incentivi* che prevedono *agevolazioni contributive*;
 - i) «*incentivi fiscali*»: gli *incentivi* che prevedono *agevolazioni fiscali*;
 - l) «*Incentivi.gov.it*»: la piattaforma telematica di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
 - m) «*RNA*»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
 - n) «*sistema Incentivi Italia*»: il catalogo di servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ff), del *Codice degli incentivi*, resi disponibili attraverso un portale online, che assicura l'accesso



guidato ai servizi della piattaforma del *RNA* e della piattaforma *Incentivi.gov.it* e ai relativi sviluppi previsti dall'articolo 3, comma 3, del *Codice degli incentivi*, e che è organizzato:

- 1) in un'area pubblica, accessibile da parte di chiunque per servizi di consultazione, senza restrizioni e senza necessità di identificazione, nell'ambito della quale sono pubblicati i protocolli tecnici e le informazioni per l'utilizzo dei servizi sviluppati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, del *Codice degli incentivi*;
- 2) in aree riservate, accessibili, previo specifico accreditamento, da parte delle imprese, dei cittadini e dei *soggetti competenti* per l'utilizzo dei servizi sviluppati ai sensi del più volte citato articolo 3, comma 3, del *Codice degli incentivi*;
- o) «*soggetto competente*»: il soggetto cui compete in tutto o in parte l'attività di gestione dell'*incentivo*, che può coincidere con l'*amministrazione responsabile* o che può essere individuato dall'*amministrazione responsabile* in un soggetto facente capo alla stessa o in altro soggetto, anche selezionato ai sensi dell'articolo 7 del *Codice degli incentivi* e al quale la disposizione istitutiva o attuativa dell'*incentivo* o il relativo *bando* possono attribuire la competenza allo svolgimento di altre attività rientranti nel *ciclo di vita dell'incentivo* medesimo;

2. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le medesime definizioni contenute nel *Codice degli incentivi*. Le definizioni di cui al presente articolo e al *Codice degli incentivi* si applicano, altresì, all'Allegato I.

Articolo 2 **(Ambito di applicazione e finalità)**

1. Il presente decreto definisce, in attuazione dell'articolo 6, comma 2, del *Codice degli incentivi*, il *bando-tipo* cui le *amministrazioni responsabili* sono tenute a conformarsi per la redazione dei *bandi* di propria competenza, fatta salva la possibilità di deroga al medesimo *bando-tipo*, rispetto ai contenuti non compatibili con le caratteristiche e le finalità dell'*incentivo*.

2. In attuazione dell'articolo 6, comma 1, e dell'articolo 19 del *Codice degli incentivi*, il presente decreto e il relativo allegato non si applicano agli *incentivi contributivi* e agli *incentivi fiscali* ad erogazione automatica di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del medesimo *Codice*, ferma restando la facoltà per le *amministrazioni responsabili* dei predetti *incentivi* di adottare modalità attuative conformi, ove compatibili. In particolare:

a) in relazione agli *incentivi fiscali*, il presente decreto e il relativo allegato si applicano limitatamente agli *incentivi* che prevedono, ai fini dell'ammissione alle *agevolazioni*, lo svolgimento di un'attività istruttoria valutativa di carattere tecnico, economico e finanziario, rispetto ai requisiti del proponente o dell'iniziativa per la quale sono richieste le *agevolazioni*, con esclusione dei contenuti incompatibili con le disposizioni speciali di cui all'articolo 19, comma 1, del *Codice degli incentivi*. A tal fine, le modalità di fruizione delle *agevolazioni* relative ai predetti *incentivi* e le



relative attività di controllo e di recupero, nonché le ulteriori conseguenze in caso di illegittima fruizione dell'*agevolazione* sono definite ai sensi della disciplina di settore;

b) gli *incentivi contributivi* sono attivati secondo la disciplina di settore.

Articolo 3

(Approvazione del bando-tipo)

1. È approvato il *bando-tipo* di cui all'Allegato I al presente decreto.

Articolo 4

(Utilizzo del bando-tipo)

1. Il *bando-tipo* è utilizzato secondo i criteri definiti dall'Allegato I ("*Note per l'utilizzo del bando-tipo*").

Articolo 5

(Servizi di redazione del sistema Incentivi Italia)

1. In attuazione dell'articolo 6, comma 3, del *Codice degli incentivi*, a partire dalla data di entrata in funzione del relativo protocollo, la predisposizione dei *bandi* secondo i contenuti di cui all'Allegato I può essere effettuata attraverso gli appositi servizi del *sistema Incentivi Italia* definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del *Codice degli incentivi*.

2. L'accesso ai servizi di cui al comma 1, attraverso l'area del *sistema Incentivi Italia* riservata ai *soggetti competenti*, è consentito alle amministrazioni che rivestono il ruolo di Autorità responsabile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, previamente accreditate in tal senso al *RNA*, secondo le modalità di accreditamento e di delega definite con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del medesimo decreto.

Il presente decreto e il relativo allegato, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it), nonché nell'area pubblica del *sistema Incentivi Italia*.

IL MINISTRO